



Città di Carbonia

Provincia di Carbonia - Iglesias

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA EDUCATIVA RIVOLTO AGLI STUDENTI CON DISABILITA' DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI CARBONIA

Art. 1 - Definizione

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del servizio di assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione, istituito dal Comune di Carbonia, in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole pubbliche e parificate dell'Infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ai sensi della seguente normativa:

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104. "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*"
- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9. "*Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.*"
- Legge 8 novembre 2000, n. 328. "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.*"
- Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. "*Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali.*"
- Circolare del Ministero dell'Istruzione del 30/11/2001 n. 3390
- Accordo di Programma Quadro per l'integrazione scolastica del 27/05/2012 promosso dall'Ufficio V Ambito territoriale di Cagliari tra Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna- Ufficio V Ambito territoriale di Cagliari; Provincia di Cagliari; Provincia di Carbonia-Iglesias, Provincia del Medio Campidano, ANCI, ASL Cagliari, ASL Carbonia, ASL Sanluri

Il servizio, da attuarsi con personale qualificato, si realizza nell'ambito della scuola, quale attività complementare che si integra con le funzioni e compiti della scuola medesima. Resta alla scuola e a cura del personale ATA (Ausiliario, Collaboratori scolastici), l'assistenza di base intesa come ausilio materiale agli alunni portatori d'handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola, l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione.

In conformità al principio di autonomia organizzativa e responsabilità ribadito



Città di Carbonia

Provincia di Carbonia - Iglesias

dall'art.7 della L.R.9/2006 "Conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali", il presente regolamento disciplina il servizio di assistenza specialistica educativa agli studenti con disabilità frequentanti le scuole pubbliche dell'Infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Carbonia in attuazione dell'art.73, comma 5 lett. c) della L.9/2006, che conferisce al Comune, sulla base degli atti di programmazione adottati, compiti in materia di "supporto organizzativo agli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio".

Il servizio ha l'obiettivo di garantire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione dell'alunno con potenzialità di sviluppo delle competenze nell'autonomia e nella integrazione nel contesto scolastico.

Art. 3 - Caratteristiche

L'Assistenza Specialistica è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell'attività dell'insegnante curricolare e dell'insegnante di sostegno della scuola e delle prestazioni di natura sociale e sanitaria; fa parte del piano educativo individualizzato (PEI) definito dal gruppo di lavoro per l'handicap (GLHO).

Art. 4 - Sedi

L'attività viene svolta presso le strutture scolastiche pubbliche e paritarie del Comune di Carbonia.

Art. 5 - Destinatari

I destinatari sono gli alunni con disabilità, residenti nel Comune di Carbonia frequentanti le scuole dell'Infanzia della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. In caso di alunni domiciliati nel territorio di Carbonia ma residenti in altro Comune, il servizio potrà essere erogato previo impegno da parte del Comune di residenza di farsi carico della spesa sostenuta per il servizio stesso e compatibilmente con la disponibilità delle ore.

Art. 6 - Prestazioni

Le prestazioni si concretizzano in attività di supporto all'autonomia, alla comunicazione e all'integrazione scolastica e dovranno essere opportunamente integrate con tutti gli altri interventi che coinvolgono l'alunno, a garanzia di continuità ed efficacia.

Art. 7 Personale

Il servizio dovrà essere garantito attraverso le seguenti figure professionali:

- Coordinatore in possesso di Laurea in Pedagogia, Scienze dell'Educazione o lauree equipollenti;
- Pedagogista in possesso di Laurea in Pedagogia, Scienze dell'Educazione o lauree equipollenti;
- Educatore in possesso di Diploma ad Indirizzo educativo



Città di Carbonia

Provincia di Carbonia - Iglesias

Art. 8 - Durata

Il servizio viene garantito con carattere di continuità per tutta la durata dell'anno scolastico compatibilmente alle risorse a disposizione.

Art. 9 - Requisiti di ammissione e documentazione

Il Dirigente Scolastico fa richiesta del servizio per gli alunni della propria scuola all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Carbonia, entro il 15 Luglio per l'anno scolastico successivo, mediante un modulo predisposto dal Comune e con allegata la seguente documentazione:

- istanza approvata e sottoscritta da tutti i componenti del GLHI (Gruppo di Lavoro handicap di Istituto) per l'anno scolastico successivo;
- per ogni singolo alunno:
 - a) consenso all'eventuale attivazione del servizio da parte della famiglia;
 - b) attestazione di handicap (L.104/92); diagnosi funzionale
 - c) ipotesi di progetto nel quale vengono indicati gli obiettivi del servizio di assistenza specialistica richiesto.

In caso di trasferimento anagrafico da Comuni limitrofi, la scuola accogliente, seguendo la procedura di cui sopra, può far richiesta del servizio entro trenta giorni dall'iscrizione.

Il Comune garantirà l'attivazione del servizio compatibilmente alle risorse disponibili.

Art. 10 – Ammissione al Servizio

L'ammissione al servizio verrà valutata, entro il 30 luglio di ogni anno, dal Coordinatore del Servizio di Assistenza Specialistica e dal Referente del Comune (Pedagogista e/o Assistente Sociale);

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- potenzialità di sviluppo delle competenze ai fini dell'autonomia e della comunicazione;
- continuità dell'intervento;
- presenza di particolari problematiche di natura sociale e familiare.

Le ore a disposizione saranno suddivise tra le istituzioni scolastiche sulla base degli alunni con disabilità che la Commissione, sulla base dei criteri di cui sopra, ha individuato come beneficiari del servizio.

La formula applicata sarà la seguente: ore da capitolato diviso il numero totale degli alunni con disabilità certificata ammessi al servizio. Il coefficiente ottenuto sarà moltiplicato per il numero degli alunni ammessi frequentanti ogni singolo istituto.

Il numero delle ore così individuato sarà a disposizione delle istituzioni scolastiche che le suddivideranno in sede di GLHI tra gli alunni beneficiari del servizio sulla base di criteri propri di congruità e necessità. Le ore attribuite al singolo alunno per



Città di Carbonia

Provincia di Carbonia - Iglesias

l'intervento di assistenza specialistica saranno utilizzate dal GLHO (gruppo lavoro handicap operativo) nell'ambito del PEI che dovrà essere approvato entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento.

Il Coordinatore del Servizio e il referente del Comune effettueranno una valutazione complessiva del servizio a conclusione di ciascun anno scolastico.

Art. 11 - Assenze e domiciliazione del servizio

Le assenze prolungate e ripetute dalla scuola, per malattia o motivi sanitari connessi alle patologie dell'alunno, possono determinare la necessità di utilizzare le ore dedicate ad altri alunni aventi diritto.

Art. 12 - Variazione o cessazione del servizio

Il servizio è soggetto a verifiche periodiche da parte del GLHO che possono comportare variazioni dello stesso o sua cessazione.

Eventuali richieste di potenziamento delle ore di servizio da parte del GLHO saranno valutate dal Referente del Comune compatibilmente alle risorse disponibili.

Art. 13 - Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno di Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della Delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.